

REGOLAMENTO (CE) N. 455/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1995

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1547/87 e (CEE) n. 1589/87 per quanto riguarda l'acquisto di burro da parte degli organismi d'intervento e i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 570/88 per quanto riguarda la concessione di un aiuto all'acquisto di burro e la vendita a prezzo ridotto di burro a determinate categorie di consumatori e di industrie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽³⁾, è stato abrogato con effetto a decorrere dal 1° marzo 1995 dal regolamento (CE) n. 2807/94 del Consiglio⁽⁴⁾; che alcune norme contenute nel regolamento (CEE) n. 985/68 sono state incorporate nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68 quale è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2807/94; che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/94⁽⁶⁾, è stato rielaborato contestualmente agli adattamenti apportati a seguito dell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 985/68 e che è stato anch'esso pertanto abrogato con effetto a decorrere dal 1° marzo 1995;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione, del 3 giugno 1987, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 in ordine agli acquisti di burro all'intervento⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91⁽⁸⁾, nel regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94⁽¹⁰⁾, nel regola-

mento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94, e nel regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94, vengono fatti riferimenti alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 985/68 e (CEE) n. 685/69; che è opportuno adattare i suddetti regolamenti sostituendo i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 804/68 e (CE) n. 454/95 della Commissione⁽¹³⁾ applicabili a decorrere dal 1° marzo 1995; che occorre inoltre modificare il regolamento (CEE) n. 1589/87 per consentire l'acquisto all'intervento del burro fabbricato in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo d'intervento acquirente e correggere nel regolamento (CEE) n. 1547/87 il riferimento al regolamento (CEE) n. 777/87 della Commissione⁽¹⁴⁾;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81 è concesso un aiuto all'acquisto di burro il cui importo non è differenziato in base al tenore minimo di materia grassa del burro; che, tenuto conto delle vendite effettuate e della situazione del mercato del burro, è opportuno prevedere una riduzione dell'importo dell'aiuto per il burro avente un tenore minimo di materia grassa dell'82 % e fissare un coefficiente da applicare a detto aiuto per il burro avente un tenore minimo di materia grassa dell'80 %; che l'aiuto è concesso al fornitore di burro dietro sua domanda scritta e previa presentazione di un buono numerato valido un mese; che è opportuno dare la facoltà agli Stati membri di estendere fino a tre mesi civili il periodo di validità del buono suddetto per alleggerire il lavoro amministrativo;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.⁽⁹⁾ GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.⁽¹⁰⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.⁽¹¹⁾ GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.⁽¹²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽¹³⁾ Vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁴⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.